



**COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE VETERINARIO – DISCIPLINA SANITA' ANIMALE, CON SEDE PRESSO LE ARTICOLAZIONI DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE**

**PROVA SCRITTA N. 2**

- 1) Il Piano Nazionale Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2016-2018 prevede, in un allevamento di tacchini da riproduzione, che il campionamento deve essere costituito :
  - A. da pool di feci o soprascarpe e/o campioni di polvere
  - B. solamente da pool di feci
  - C. da animali morti
  
- 2) Il Piano Nazionale Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2016-2018 prevede, in caso di riscontro in allevamento di S. Enteritidis e/o S. Typhimurium, che gli animali:
  - A. Siano abbattuti e poi distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE
  - B. Siano abbattuti e poi distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate a evitare il rischio di diffusione di salmonelle
  - C. Non siano abbattuti in allevamento ma solamente in uno stabilimento di macellazione
  
- 3) In ottemperanza a quanto previsto dalla Decisione 2011/358/UE, in Italia è previsto il campionamento per BSE per bovini morti in allevamento di età superiore a :
  - A. 72 mesi
  - B. 36 mesi
  - C. 48 mesi
  
- 4) Scrapie.Regolamento CE n.999/2001. Il campionamento in Italia per ovini e caprini trovati morti (in allevamento o al pascolo) si effettua per animali superiori a :
  - A. 18 mesi di età
  - B. 12 mesi di età
  - C. 24 mesi di età
  
- 5) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 – per vuoto sanitario si intende:
  - A. periodo, non inferiore a tre giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
  - B. periodo, non inferiore a sette giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di carico e l'introduzione di nuovi animali;
  - C. periodo, non inferiore a sette giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
  
- 6) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 – per vuoto biologico si intende:
  - A. periodo, non inferiore a tre giorni, intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
  - B. periodo, non inferiore a 14 giorni, intercorrente tra lo svuotamento dell'allevamento o dell'unità produttiva ed il suo ripopolamento;
  - C. periodo, non inferiore a 7 giorni, intercorrente tra lo svuotamento dell'allevamento o dell'unità produttiva ed il suo ripopolamento.

7) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 - l'attivazione (nuovi o conversione in tale modalità) di allevamenti avicoli all'aperto:

- A. è vietata su tutto il territorio regionale
- B. è consentita solo nelle zone dell'ex area di vaccinazione, di cui all'allegato I.
- C. è vietata nelle zone dell'ex area di vaccinazione, di cui all'allegato I.

8) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 - requisiti di biosicurezza- l'area per la disinfezione degli automezzi deve essere:

- A. all'interno dell'area di allevamento
- B. antistante l'area di allevamento
- C. presente nel contesto aziendale, ma non è previsto un suo posizionamento specifico

9) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 - requisiti di biosicurezza- una zona filtro deve essere:

- A. allestita all'entrata di ogni allevamento avicolo;
- B. allestita all'entrata di ogni capannone;
- C. allestita ad uso esclusivo dell'autorità competente;

10) Per il piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria in Regione Lombardia - D.g.r. 19 settembre 2016 - n. X/5586 - norme di conduzione - Nell'allevamento intensivo, il detentore ha l'obbligo di:

- A. conservare copia del mod. 4 utilizzata per il trasporto, per almeno 24 mesi
- B. conservare copia del mod. 4 utilizzata per il trasporto, per almeno 12 mesi
- C. conservare copia del mod. 4 utilizzata per il trasporto, per almeno 18 mesi

11) ORDINANZA 28 maggio 2015

*Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica: correlata alla presente Ordinanza esiste una check list di sopralluogo nella quale è da verificare anche la tracciabilità dei trattamenti tra certificato di ingresso e quello di uscita:*

- A. Sì
- B. No
- C. Solo per particolari casi

12) Secondo la check list per il controllo del sistema di identificazione e registrazione delle specie bovina e ovi-caprina, emessa con DGSAF 0003942-16/02/2018 del Ministero della Salute, è possibile indicare, mediante segni di spunta da apporre nella apposite colonne in corrispondenza dei singoli codici identificativi:

- A. L'elenco dei capi controllati, dei capi in anomalia ed eventualmente sanzionati
- B. L'elenco dei capi per cui l'allevatore ha richiesto il duplicato della marca identificativa, rilevando in autocontrollo una anomalia
- C. L'elenco dei capi introdotti in azienda negli ultimi 12 mesi.

13) Quale tra i seguenti criteri di rischio non è previsto per la selezione degli allevamenti bovini da sottoporre a controllo, secondo la check list CGO7 "Controllo sistema identificazione e registrazione dei bovini", emanata con DGSAF 0003942-16/02/2018 del Ministero della Salute:

- A. Cambiamenti della situazione aziendale
- B. Ritardi notifica eventi in BDN
- C. Proroga alla marcatura entro 4 mesi

14) Secondo il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, gli elementi su cui si basa il sistema di identificazione sono:

- A. I marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, i registri tenuti presso ciascuna azienda, la banca dati informatizzata
  - B. I marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, i passaporti per gli animali, i registri tenuti presso ciascuna azienda, la banca dati informatizzata
  - C. I marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali, i passaporti per gli animali, i registri tenuti presso ciascuna azienda
- 15) Secondo il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, *Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini*, il detentore è tenuto ad apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro:
- A. I primi sette giorni dalla nascita
  - B. Venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
  - C. Quindici giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
- 16) Secondo il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, *Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini*, gli animali provenienti da Paesi Terzi che rimangono nel territorio comunitario:
- A. sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari comunitari entro i venti giorni e comunque prima che gli animali lascino l'azienda
  - B. sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari comunitari entro i trenta giorni e comunque prima che gli animali lascino l'azienda
  - C. sono identificati mediante i marchi auricolari del paese di provenienza, che vengono validati dal Veterinario Ufficiale entro venti giorni dall'arrivo e comunque prima che gli animali lascino l'azienda
- 17) Secondo il Decreto regionale 97 del 12/01/2011 Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della Tuberculosis bovina, della Brucellosi bovina e Leucosi bovina enzootica in regione Lombardia; revoca del DDS 2825 del 15/03/2006 nel caso di positività alla prova IDT di capi bovini:
- A. I capi infetti devono essere prontamente isolati ed abbattuti entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento
  - B. I capi infetti devono essere prontamente isolati ed abbattuti entro 7 giorni dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento
  - C. I capi infetti devono essere prontamente isolati ed abbattuti entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di abbattimento
- 18) Secondo il Decreto regionale 97 del 12/01/2011 Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della Tuberculosis bovina, della Brucellosi bovina e Leucosi bovina enzootica in regione Lombardia; revoca del DDS 2825 del 15/03/2006 nel caso di capi infetti alla tubercolosi su un numero superiore a 30:
- A. L'ATS competente per territorio emette un'ordinanza di abbattimento che deve ultimarsi nell'arco massimo di 90 giorni dalla notifica
  - B. Previo parere della Regione e sentito il Ministero può essere autorizzato un piano di abbattimento che comunque deve ultimarsi nell'arco massimo di 90 giorni dalla notifica
  - C. Previo parere della Regione e sentito il Ministero può essere autorizzato un piano di abbattimento che comunque deve ultimarsi nell'arco massimo di 10 giorni dalla notifica
- 19) Secondo il Decreto regionale 97 del 12/01/2011 Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della Tuberculosis bovina, della Brucellosi bovina e Leucosi bovina enzootica in regione Lombardia; revoca del DDS 2825 del 15/03/2006 per la riacquisizione della qualifica sanitaria in allevamenti da riproduzione nel caso in cui la reazione dubbia o positiva alla prova IDT in allevamento abbia interessato un solo animale:
- A. L'ATS territorialmente competente ha l'obbligo di sottoporre a nuova prova IDT tutti gli animali superiori alle 6 settimane di vita entro 30 giorni dalla positività

- B. L'ATS territorialmente competente per territorio, valutata la situazione epidemiologica e sanitaria dell'allevamento, può derogare all'obbligo di sottoporre tutti gli animali ad ulteriore prova IDT se gli approfondimenti diagnostici sul capo positivo/dubbio, abbiano dato esito negativo. Nell'anno successivo deve essere ripetuta la prova IDT su tutto l'allevamento
- C. L'ATS territorialmente competente per territorio, sentito il parere di Regione e Ministero della Salute, può derogare all'obbligo di sottoporre tutti gli animali ad ulteriore prova IDT

20) Secondo il *Regolamento UE N. 1034/2010 della commissione del 15 novembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l'identificazione e la registrazione dei bovini*, l'Autorità Competente, annualmente deve eseguire i controlli su:

- A. almeno il 3 % delle aziende
- B. almeno il 10% delle aziende
- C. almeno il 30 % delle aziende

21) Secondo la nota 0012995-24/05/2017-DGSAF-MDS-P di chiarimento DM del 25.11.2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie, le femmine della specie ovina, per poter accedere alla genotipizzazione, non dovranno appartenere:

- A. ad aziende di elevato merito genetico, ovvero iscritte al libro genealogico o al registro anagrafico
- B. a razze ovine autoctone a rischio di estinzione ufficialmente riconosciute nei disciplinari specifici
- C. a razze con comprovato alto livello di resistenza (determinazione peculiare di razza o per dati della Banca Dati Nazionale Selezione Genetica).

22) Nel Piano di selezione genetica: D.M. del 25.11.2015 relativo alle misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie, in quante classi di resistenza sono classificati gli animali destinati alla riproduzione?

- A. 2
- B. 3
- C. 4

23) Nel Piano di selezione genetica: D.M. del 25.11.2015 relativo alle misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie, quanti sono i livelli di certificazione genetica per i greggi:

- A. 3
- B. 4
- C. 5

24) Quale di queste malattie non è dovuta al genere Lentivirus?

- A. Artrite-encefalite delle capre
- B. Anemia Infettiva degli equidi
- C. Leucosi enzootica dei bovini

25) L'infezione con il virus dell' artrite-encefalite delle capre si caratterizza per:

- A. Assenza di risposta immunitaria
- B. Infezione persistente
- C. Immunodeficienza

- 26) Secondo il DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, nel caso di equidi sieropositivi alla anemia infettiva, sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche, è permessa la presenza nella stessa struttura o area idonea al mantenimento di più soggetti positivi?
- A. No, mai
  - B. SI, sempre
  - C. Si, purché siano garantite adeguate misure di biosicurezza
- 27) Secondo il DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, nel caso di equidi sieropositivi alla anemia infettiva, Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento, deve verificare le condizioni di biosicurezza
- A. almeno semestralmente , compilando apposito modulo
  - B. almeno annualmente , compilando apposito modulo
  - C. almeno trimestralmente , compilando apposito modulo
- 28) Secondo il DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, cosa si intende per "Caso prevalente di AIE"
- A. Ogni nuovo caso accertato in una azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di età
  - B. Ogni caso di AIE, già accertato ufficialmente in precedenza
  - C. Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma.
- 29) Secondo il DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, l'Area di sorveglianza attiva (ASA) è:
- A. l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o di un focolaio prevalente di AIE
  - B. l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente
  - C. l'area avente raggio di 5 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o di un focolaio prevalente di AIE
- 30) Secondo il DECRETO 2 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, ai fini della movimentazione internazionale quale test diagnostico si esegue
- A. Uno fra i test ELISA approvati dal Centro di riferimento ed effettuati dai laboratori accreditati degli IIZZSS
  - B. Il test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) effettuato dai laboratori accreditati degli IIZZSS
  - C. Uno fra i test ELISA approvato ed eseguito dal Centro di riferimento Anemia Infettiva Equidi.

Brescia, 14 marzo 2018

La Commissione Esaminatrice